

Il Consiglio di Stato

richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop);

vista l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020;

considerato che lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato lo scorso 11 marzo (RG 1262) è stato prorogato con risoluzione n. 1648 del 27 marzo 2020 fino al 19 aprile 2020;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

preso atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'articolo 7 LEp;

valutata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio cantonale;

preso atto dell'impatto dell'epidemia sulle strutture sanitarie cantonali;

ritenuta la necessità di contenere la propagazione del virus;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale:

risolve:


1. E' confermata la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado da lunedì 6 aprile 2020 fino a giovedì 9 aprile 2020 inclusi. Il periodo di chiusura potrà se del caso essere prorogato mediante nuova decisione del Consiglio di Stato dopo le vacanze di Pasqua, previste come da calendario scolastico 2019/2020 dal 10 aprile 2020 al 19 aprile 2020 compresi.

1715


2. Nel periodo di chiusura gli immobili scolastici delle scuole pubbliche rimangono accessibili ai docenti che rimangono in servizio e devono poter essere reperibili da parte delle direzioni scolastiche.
3. Durante il periodo di chiusura le scuole pubbliche comunali e cantonali continuano la loro attività anche in maniera ristretta o parziale in base a metodologie d'insegnamento che non implicano la frequenza personale da parte degli allievi sulla base delle prescrizioni emanate dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), sentiti i collegi dei direttori.
4. Per scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale, durante il periodo di chiusura nella misura del possibile le scuole dell'obbligo collaborano nell'accudimento a scuola di allievi che per ragioni familiari non hanno la possibilità di rimanere a casa.
5. I trasporti scolastici speciali e le refezioni scolastiche sono garantiti per quanto possibile.
6. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
7. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
8. Comunicazione a:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
 - SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch)
 - Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch)
 - Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dcsu@ti.ch)
 - Sezione amministrativa DECS (decs-sa@ti.ch)
 - Municipi e Consorzi scolastici (tramite la Divisione della scuola)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri